

Atto reg. a Fidenza
il 22 novembre 2017
n. 2618 Serie 1T
per € 356,00

----- REPUBBLICA ITALIANA -----

Questo giorno quattordici novembre duemiladiciassette
(14.11.2017), alle ore quindici e minuti trenta. -----

In Parma, Comune omonimo, in Borgo della Salnitrrara n. 3/a.
Io sottoscritto Dottor Notaio PAOLO MICHELI iscritto al Col-
legio del Distretto Notarile di Parma con residenza in Fi-
denza, -----

Depositato nel Registro
Imprese di PARMA
il 22 novembre 2017
al R.E.A. PR-227524
per € 90,00

a richiesta della società: -----

"ACI AUTOSCUOLA S.R.L.", con unico socio, con sede in Parma
(PR), Borgo della Salnitrrara n. 3/a, capitale sociale euro
12.000,00 i.v., iscritta al R.E.A. presso la C.C.I.A.A. di
PARMA al n. 227524, Codice Fiscale e numero di iscrizione al
Registro delle Imprese di PARMA n. 02310980343, -----
procedo mediante il presente atto pubblico, alla redazione
del verbale dell'assemblea della società, riunita in questo
luogo, giorno ed ora per discutere e deliberare sul seguen-
te: -----

----- ORDINE DEL GIORNO -----

1) Proposta di fusione mediante incorporazione della società
nella società: -----

"ACI SERVICE PARMA S.R.L. - SOCIETA' UNIPERSONALE", con uni-
co socio, con sede in Parma (PR), BORGO DELLA SALNITRARA n.
3/a, Codice Fiscale 01713570347, sulla base del progetto di
fusione delle due società interessate alla fusione; -----

2) Determinazione delle condizioni e modalità relative alla
fusione e delega di poteri e deliberazioni inerenti e conse-
guenti alla fusione. -----

E' presente il signor: -----

COCCONCELLI ALESSANDRO, nato a Parma (PR) il 2 settembre
1946, domiciliato a Parma (PR), Via Emanuele Kant n. 4, -----
comparente della cui identità personale sono certo, cittadi-
no italiano, il quale, in virtù della sua carica di Presi-
dente del Consiglio di Amministrazione della società, a nor-
ma dello Statuto Sociale, assume la presidenza della assem-
blea conferendomi l'incarico della redazione del presente
verbale. -----

Il Presidente dà inizio ai lavori dell'assemblea innanzitut-
to constatando e facendo constatare quanto segue: -----

- che è presente l'unico socio "AUTOMOBIL CLUB PARMA", in
persona del legale rappresentante, signor COCCONCELLI Dott.
ALESSANDRO, portatore dell'intero capitale sociale; -----

- che è presente l'intero Consiglio di Amministrazione in
persona di esso Presidente dell'Assemblea e dei signori VER-
DEROSA MARIO ROSARIO e LORENZANI CESARE; -----

- che la società non ha Collegio Sindacale; -----

- che pertanto la presente assemblea, pur non convocata re-
golarmente nelle forme ordinarie previste dallo Statuto e

dal Codice Civile, deve intendersi, come è, validamente costituita in forma totalitaria per essere presente l'intero capitale sociale e l'Organo Amministrativo e ciò sia ai sensi di legge sia ai sensi dello Statuto Sociale. -----

Fatte le constatazioni che precedono senza che alcuno dei presenti abbia sollevato eccezioni o riserve in merito alla validità di costituzione della presente assemblea o si sia dichiarato insufficientemente informato sugli argomenti sottoposti al suo esame, il Presidente, accertata l'identità e la legittimazione degli intervenuti, dichiara l'assemblea validamente costituita e passa alla trattazione dell'ordine del giorno. -----

Il Presidente riferisce sulle ragioni che consigliano la fusione mediante incorporazione nella società "ACI SERVICE PARMA S.R.L. - SOCIETA' UNIPERSONALE" della società "ACI AUTOSCUOLA S.R.L.", illustrando all'assemblea che, in relazione all'attuale situazione dei rapporti economici e al fine di un miglior sfruttamento delle singole energie nonché di una riduzione dei costi fissi di gestione è opportuna e necessaria la fusione tra le società. -----

La fusione è considerata opportuna e vantaggiosa per potere accorpate ed unificare in un unico soggetto giuridico (la società incorporante "ACI SERVICE PARMA S.R.L. - SOCIETA' UNIPERSONALE") le competenze, le risorse ed i patrimoni che attualmente appartengono alle due società. -----

Il Presidente precisa che "AUTOMOBIL CLUB PARMA" è unica socia sia della società incorporante, sia della società incorporanda e che pertanto trattasi di fusione semplificata ai sensi dell'art.2505 cod. civ.: quindi non è necessaria la redazione della relazione dell'organo amministrativo (art. 2501 - quinquies del Codice Civile), la redazione della relazione dell'esperto (art. 2501 - sexies del Codice Civile) e l'indicazione nel presente progetto di fusione di quanto previsto dall'art. 2501 - ter primo comma numeri 3, 4 e 5 del Codice Civile. -----

L'unica socia "AUTOMOBIL CLUB PARMA", come sopra intervenuta, dichiara di rinunciare al termine di trenta giorni previsto sia dall'art. 2501-ter ultimo comma sia dall'art. 2501-septies, primo comma del Codice Civile, e ai sensi dell'art. 2501-quater 3° comma, dichiara di avere prima d'ora rinunciato, come ribadisce in assemblea, alla redazione della situazione patrimoniale prevista dal 1° comma del medesimo articolo (in quanto le situazioni patrimoniali di entrambe le società al 30 settembre 2017, citate nel progetto di fusione, sono da utilizzarsi unicamente come termine di riferimento per l'operazione straordinaria). -----

Si richiama espressamente il progetto di fusione delle due società già a conoscenza del socio e da tempo redatto, depositato e pubblicato ai sensi dell'art. 2501-septies c.c. e dà atto che sono stati depositati presso la sede della so-

cietà, durante i giorni anteriori ad oggi i documenti prescritti dall'art. 2501-septies c.c. ivi compresi i bilanci, degli ultimi tre esercizi, delle società partecipanti alla fusione. -----

A miglior chiarimento di quanto sopra esposto si allega al presente atto la seguente documentazione, allegata con le lettere a fianco indicate, di cui si omette la lettura per concorde dispensa avuta dall'assemblea: -----

A) progetto di fusione depositato al Registro Imprese di Parma in data 14 novembre 2017 al n. 35350/2017 di Prot. ed iscritto in data 14 novembre 2017; -----

B) lo statuto della società "ACI SERVICE PARMA S.R.L. - SOCIETA' UNIPERSONALE", che per effetto della fusione subirà le seguenti modifiche: -----

- aumento del capitale sociale per l'importo del capitale sociale della società incorporata; -----

- ampliamento dell'oggetto sociale mediante introduzione di alcune delle attività esercitate dalla società incorporata. Si precisa inoltre che, esclusivamente per fini pratici, non si fa luogo all'allegazione dei bilanci degli ultimi tre esercizi delle società interessate in quanto documenti già depositati sia presso la sede sociale (ed a conoscenza del socio stesso) sia presso il competente Registro delle Imprese, documenti che comunque si richiamano espressamente. -----

Dopo esauriente discussione, alla quale hanno partecipato tutti i presenti, l'assemblea, con voto palese espresso oralmente, all'unanimità dei voti, - udita la relazione del Presidente ed alla luce della discussione che ne è seguita - preso atto del progetto di fusione, con effetti contabili e fiscali retroattivi al 1 gennaio dell'anno di decorrenza degli effetti giuridici della fusione ex art. 2504 bis, comma 2 del C.C., contenente tutte le indicazioni prescritte dall'art. 2501-ter c.c. e depositato, agli effetti dell'articolo 2502-bis del codice civile, per l'iscrizione nel Registro delle Imprese di Parma in data 14 novembre 2017; -----

- considerato che detto progetto di fusione è stato depositato presso la sede sociale nei giorni anteriori ad oggi e che nel medesimo periodo sono stati depositati i bilanci degli ultimi tre esercizi sociali sia della società incorporante che della società incorporata; -----

- subordinatamente all'adozione da parte dell'altra società coinvolta di conforme deliberazione -----

----- delibera -----

di approvare detto progetto di fusione e di addivenire alla fusione della società "ACI AUTOSCUOLA S.R.L.", con la società "ACI SERVICE PARMA S.R.L. - SOCIETA' UNIPERSONALE", ai seguenti patti e condizioni: -----

1) la fusione avverrà mediante incorporazione della società "ACI AUTOSCUOLA S.R.L." nella società "ACI SERVICE PARMA S.R.L. - SOCIETA' UNIPERSONALE" sulla base del progetto di

fusione; -----

2) La fusione si effettuerà mediante aumento del capitale sociale della società incorporante del medesimo importo del capitale della società incorporata e pertanto da euro 36.000,00 (trentaseimila) ad euro 48.000,00 (quarantottomila): tuttavia, trattandosi di società interamente possedute dal medesimo unico socio, al medesimo spetterà il nuovo capitale sociale di euro 48.000,00 (quarantottomila). -----

La società incorporante pertanto: -----

a) non muterà la denominazione sociale, nè effettuerà alcuna altra modificazione dell'atto costitutivo e dello statuto sociale salvo, come detto, relativamente all'aumento del capitale sociale ed all'ampliamento dell'oggetto sociale; -----

b) manterrà la sede legale in Parma (PR), Borgo della Salnittrara n. 3/a; -----

c) avrà il capitale sociale di euro 48.000,00 (quarantottomila) suddiviso in quote ai sensi di legge; -----

d) manterrà l'attuale oggetto sociale salvo quanto sopra; ---

e) manterrà la durata al 31 dicembre 2100; -----

f) gli effetti giuridici della fusione nei confronti dei terzi - ex art. 2504 bis, comma 2 del C.C. - decorreranno dalla data dell'ultima delle iscrizioni previste dall'art. 2504 del C.C. ovvero da data successiva che si fa riserva di indicare nell'atto di fusione; -----

g) la data da cui le operazioni della società incorporata saranno imputate al bilancio della società incorporante e la data da cui decorrono gli effetti fiscali di cui al comma 9 dell'art. 172 del Dpr 917/86 è il 1° gennaio dell'anno in cui avrà efficacia giuridica la fusione per incorporazione, ai sensi dell'art. 2504 bis, comma 2 del codice civile; -----

h) non vi sono nè vi saranno particolari categorie di soci cui venga riservato particolare trattamento; -----

g) nessun vantaggio viene proposto nè spetterà a favore degli amministratori delle società partecipanti alla fusione. -----

----- 1) -----

Per effetto della fusione la incorporante società "ACI SERVICE PARMA S.R.L. - SOCIETA' UNIPERSONALE", subingredirà di pieno diritto in tutto il patrimonio attivo e passivo della incorporata società "ACI AUTOSCUOLA S.R.L." ed in tutte le ragioni, azioni, diritti, obblighi ed impegni di quest'ultima, nessuno escluso nè eccettuato, a termini dell'articolo 2504 e seguenti del Codice Civile. -----

----- 2) -----

Ai fini della trascrizione del futuro atto di fusione presso i competenti uffici si precisa che la incorporata Società "ACI AUTOSCUOLA S.R.L." è proprietaria di beni mobili registrati con riserva di meglio precisarne la descrizione in sede di atto di fusione. -----

Pertanto si autorizza fin d'ora la trascrizione e la voltura del futuro atto di fusione. -----

Si precisa che detta società non è proprietaria di beni immobili, partecipazioni societarie, marchi e brevetti. -----

3) -----

L'assemblea infine delibera di delegare al signor COCCONCELLI ALESSANDRO tutti i più ampi poteri per dare esecuzione alle predette deliberazioni, per addivenire a tutte le pratiche ed atti all'uopo occorrenti; e così anche alla stipulazione nei confronti del rappresentante della società "ACI SERVICE PARMA S.R.L. - SOCIETA' UNIPERSONALE" dell'atto di fusione, con facoltà di fissare e convenire, con le più ampie facoltà, i patti che riterrà del caso e meglio esattamente descrivere la consistenza del patrimonio sociale, accettare ed introdurre nelle premesse deliberazioni, tutte le varianti, soppressioni ed integrazioni che fossero richieste ai fini delle approvazioni di legge. -----

Il Presidente dell'assemblea signor COCCONCELLI ALESSANDRO viene quindi autorizzato espressamente ad apportare da solo quelle eventuali modificazioni che potessero essere richieste dall'Autorità competente in sede di deposito del presente atto presso il Registro delle Imprese. -----

4) -----

Esaurito così l'ordine del giorno, null'altro essendovi da deliberare e nessuno dei presenti avendo chiesto la parola, il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore quindici e minuti quaranta. -----

Le spese del presente atto e quelle ad esso consequenziali vengono assunte dalla società. -----

Del che ho redatto il presente verbale che dattiloscritto da persona di mia fiducia su quattro pagine e parte della quinta di due fogli è stato da me letto all'assemblea che collegialmente lo ha approvato: esso viene quindi sottoscritto a norma di Legge dal solo Presidente e da me notaio alle ore quindici e minuti quarantacinque. -----

FIRMATI ALL'ORIGINALE: -----

COCCONCELLI ALESSANDRO -----

PAOLO MICHELI notaio -----

PROGETTO DI FUSIONE
EX ART. 2501 TER DEL CODICE CIVILE

Il Consiglio di Amministrazione della "ACI SERVICE PARMA S.R.L." società unipersonale - con sede legale in Parma – Borgo della Salnitrrara n. 3/A – numero di iscrizione al Registro Imprese di Parma, codice fiscale e partita I.V.A.: 01713570347, capitale sociale euro 36.000 (trentaseimila) interamente sottoscritto e versato, in persona del Presidente dott. Alessandro Cocconcelli codice fiscale CCCLSN46P02G337A;
(Società incorporante),

e

Il Consiglio di Amministrazione della "ACI AUTOSCUOLA S.R.L." con sede legale in PARMA – Borgo della Salnitrrara n. 3/A, numero di iscrizione al Registro Imprese di Parma, codice fiscale e partita I.V.A.: 02310980343, capitale sociale euro 12.000 (dodicimila) interamente sottoscritto e versato, in persona del Presidente dott. Alessandro Cocconcelli codice fiscale CCCLSN46P02G337A;
(Società incorporanda),

presentano il seguente

PROGETTO DI FUSIONE

con il quale, ai sensi dell'art. 2501 ter del Codice Civile, evidenziano le modalità e le condizioni della proposta di fusione per incorporazione della "ACI AUTOSCUOLA S.R.L." nella "ACI SERVICE PARMA S.R.L.".

Atti costitutivi e statuti.

La Società incorporante, a seguito della fusione, subentrerà in tutti i diritti



Alex

Alex

e gli obblighi della Società incorporanda; manterrà inalterata la denominazione sociale e la forma giuridica, modificherà lo statuto, che si allega in copia al presente progetto di fusione sotto la lettera "A", affinché ne costituisca parte essenziale ed integrante.

Si precisa che l'oggetto sociale della Società incorporante viene ampliato con la previsione dello svolgimento dell'attività di autoscuola e che il capitale sociale verrà elevato alla somma dei due.

Modalità dell'operazione di fusione e rapporto di cambio.

Il capitale sociale della Società incorporante eleverà l'attuale entità di euro 12.000 ad euro 48.000, in quanto verrà interamente imputato al suo capitale quello della Società incorporanda ammontante ad euro 12.000 . Del pari le riserve della incorporanda verranno a sommarsi a quelle della incorporante.

Essendo entrambe le società oggetto della presente operazione di fusione interamente partecipate dall'unico medesimo socio "Automobile Club Parma" l'intero capitale di euro 48.000 costituirà la quota di partecipazione di quest'ultimo.

La fusione verrà deliberata sulla base delle situazioni patrimoniali delle Società partecipanti alla fusione riferite alla data del 30 settembre 2017 come predisposte dai relativi Organi Amministrativi, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2501 quater del Codice Civile.

Per le ragioni sopra esposte non viene determinato alcun rapporto di cambio delle quote rappresentative dei due capitali sociali.

La partecipazione agli utili dell'unico socio decorre dalla data degli effetti della fusione.



Storini

de

Non sono previsti conguagli in denaro.

Per ogni ulteriore informazione sugli aspetti giuridici ed economici della fusione si rinvia alle relazioni degli Organi Amministrativi predisposte ai sensi dell'art. 2501 quinquies del Codice Civile e depositate agli atti delle Società partecipanti alla fusione, unitamente ai bilanci degli ultimi tre esercizi ed al nuovo statuto della società incorporante.

Data di decorrenza degli effetti della fusione.

Le operazioni della Società incorporanda saranno imputate al bilancio della Società incorporante, sia agli effetti contabili che fiscali, a partire dal 1° gennaio immediatamente precedente l'ultima delle iscrizioni prescritte dall'art. 2504 del Codice Civile.

Trattamenti riservati a favore di particolari categorie di Soci e degli Amministratori.

Non sono previsti trattamenti specifici riservati a particolari categorie di Soci e non sono previsti vantaggi particolari a favore degli Amministratori delle Società partecipanti alla fusione.

Allegati:


“A”: Statuto della Società incorporante dopo la fusione;

Letto, confermato e sottoscritto.

Parma, li 06.11.2017

ACI SERVICE PARMA S.R.L.


Il Presidente



(dott. Alessandro Coconcelli)


ACI AUTOSCUOLA S.R.L.

Il Presidente



(dott. Alessandro Coconcelli)





----- "ACI SERVICE PARMA S.R.L. - SOCIETA' UNIPERSONALE" -----

----- *** -----

----- STATUTO -----

----- *** -----

----- TITOLO I -----

----- DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA, DOMICILIO SOCI -----

----- ARTICOLO 1) -----

E' costituita una Società a responsabilità limitata sotto la denominazione -----

----- "ACI SERVICE PARMA S.R.L. - SOCIETA' UNIPERSONALE". -----

La Società è costituita ed opera nel rispetto del modello "in house providing", così come regolamentato dalla normativa europea e nazionale, nei confronti dell'Automobile Club Parma. Essa è perciò lo strumento organizzativo specializzato con il quale l'Automobile Club Parma intende affidare e/o delegare parte dei compiti e funzioni relativi alle proprie attività statutarie. -----

----- ARTICOLO 2) -----

1. La Società ha sede nel Comune di Parma. -----
2. Il trasferimento di sede all'interno dello stesso Comune, tenuto conto di quanto stabilito in tema di controllo analogo, potrà essere deciso dall'Organo amministrativo e non comporterà modifica dello statuto. -----
3. Parimenti, e salvo quanto disposto in tema di controllo analogo, con decisione dell'Organo amministrativo la Società potrà istituire e sopprimere succursali, agenzie, uffici e rappresentanze anche altrove, mentre per l'istituzione di sedi secondarie è necessaria la delibera autorizzativa del Socio unico. -----

----- ARTICOLO 3) -----

La durata della Società è fissata fino al 2100. -----

----- ARTICOLO 4) -----

1. Il domicilio del Socio, per tutti i rapporti con la Società, è quello risultante dal libro dei Soci. -----
2. E' onere del Socio unico comunicare alla Società, ai fini della trascrizione nel libro dei Soci, anche il numero di telefax e l'indirizzo e-mail. In mancanza non sarà possibile l'utilizzazione nei confronti del Socio di tali forme di comunicazione. -----

----- TITOLO II -----

----- OGGETTO SOCIALE -----

----- ARTICOLO 5) -----

La Società ha per oggetto: -----

- A) La prestazione di servizi inerenti il settore automobilistico e della mobilità in generale ad essa affidati e/o delegati dall'Automobile Club Parma nell'ambito dei compiti statutari di quest'ultima. -----
 - B) L'attività di autoscuola ed ogni forma di insegnamento rivolto all'educazione stradale ed al corretto uso dei mezzi di circolazione. -----
- Tali servizi potranno essere resi sia direttamente a favore dell'ente controllante, sia a favore dei Soci Aci che di terzi in genere. La produzione ulteriore di fatturato è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della So-

Stenografia

Bozza

Paolo Michelini



cietà e purchè l'ottanta per cento almeno dei ricavi complessivi sia effettuato nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'Ente pubblico. -----

Essa potrà inoltre compiere tutte le operazioni commerciali, mobiliari, immobiliari, turistiche ed editoriali che saranno ritenute dall'organo amministrativo necessarie od utili per il raggiungimento dell'oggetto sociale; assumere, direttamente o indirettamente, ma non come attività prevalente e non ai fini del collocamento nei confronti del pubblico, interessenze e partecipazioni in altre società o imprese aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio (con esclusione delle attività di cui al D.Lgs. n.58 del 1998, disciplinante le società di intermediazione mobiliare), nonchè compiere operazioni finanziarie unicamente al fine di realizzare l'oggetto principale, con esclusione tassativa delle attività per legge riservate. -----

TITOLO III -----

CAPITALE - QUOTE -----

ARTICOLO 6) -----

1. Il capitale sociale è di Euro 48.000,00 (quarantottomila) ed è diviso in quote anche di diverso ammontare, purchè pari ad un Euro o suoi multipli. -----

2. Il capitale sociale può essere aumentato con deliberazione dell'Assemblea mediante nuovi conferimenti oppure imputando a capitale le riserve e gli altri fondi iscritti in bilancio in quanto disponibili. -----

3. Al fine di assicurare la sussistenza delle condizioni per l'esercizio da parte del Socio unico del controllo analogo sulla Società simile a quello esercitato sui propri servizi - secondo quanto previsto dall'ordinamento comunitario in materia di affidamenti secondo il modulo *in house providing* - il capitale sociale è permanentemente detenuto in modo totale dall'Automobile Club di Parma. In caso di cessione di quote, questa potrà avvenire anche a terzi, purchè l'eventuale nuovo Socio sia un soggetto pubblico. E' espressamente preclusa qualsiasi cessione di quote a soggetti privati. Sono parimenti vietati la costituzione e/o il trasferimento di diritti reali di godimento o di garanzia sulle quote Sociali. -----

4. In caso di diminuzione del capitale di oltre un terzo per perdite, la copia della relazione degli Amministratori sulla situazione patrimoniale della Società con le eventuali osservazioni del Collegio Sindacale, o del Sindaco Unico o del Revisore, se nominati, non deve restare depositata nella sede della Società per almeno otto giorni prima dell'Assemblea, ma sarà letta ed illustrata, eventualmente con le osservazioni del Collegio Sindacale o del Sindaco Unico o del Revisore, se nominati, durante l'Assemblea dei Soci. -----

ARTICOLO 7) -----

I crediti derivanti da finanziamenti del Socio unico alla Società non sono produttivi di interessi salvo diversa decisione dell'Automobile Club Parma. -----

ARTICOLO 8) -----

1. Sia in sede di costituzione della Società sia in sede di aumento del capitale sociale possono essere conferiti in Società tutti gli elementi suscettibili di valutazione economica. -----

2. In caso di prestazione di una polizza di assicurazione o di una fideiussione bancaria con cui siano stati garantiti gli obblighi del Socio aventi per oggetto la prestazione d'opera o di servizi a favore della Società, le predette polizze o fideiussioni possono essere sostituite dal Socio con il versamento a titolo di cauzione del corrispondente importo in denaro presso la Società. -----

----- ARTICOLO 8) BIS -----

La Società può emettere titoli di debito in forza di delibera dell'Assemblea adottata con la maggioranza assoluta del capitale sociale. -----

----- ARTICOLO 9) -----

1. Le partecipazioni dei Soci possono essere di diverso ammontare, purchè pari ad un Euro o suoi multipli. -----

2. Salvo diversa convenzione, si presume che le partecipazioni dei Soci siano proporzionali ai conferimenti effettuati. -----

3. I diritti sociali spettano ai Soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta. -----

----- ARTICOLO 10) -----

10.1 Il Socio esercita il controllo, nei confronti della Società, analogo a quello da essi espletato sui propri servizi interni, secondo le modalità indicate nel presente statuto. -----

10.2 Al Socio è riconosciuto un potere di controllo e di vigilanza sulle attività della Società *in house*, strettamente analogo a quello che esercita nei confronti delle proprie strutture organizzative. Il controllo di cui sopra si esercita nelle forme del controllo strategico; controllo di gestione; controllo sulla regolarità contabile. A tal fine il vertice politico (Presidente) e gestionale (Direttore) del Socio unico esercitano sulla Società e per le rispettive competenze il controllo analogo a quello da essi esercitato sui servizi dell'Automobile Club di Parma. -----

10.3. In caso di ingresso nella Società di nuovi Soci, quali amministrazioni pubbliche o soggetti ad esse assimilabili, gli stessi dovranno sottoscrivere apposito accordo per la regolazione delle modalità di esercizio del controllo analogo. -----

10.4. La Società dovrà indicare la propria soggezione all'attività di Direzione e Coordinamento dell'Automobile Club di Parma negli atti e nella corrispondenza nonché mediante iscrizione, a cura degli Amministratori, presso la sezione del Registro delle Imprese di cui all'art. 2497-bis, comma secondo del codice civile. -----

----- ARTICOLO 11 -----

Ferme rimanendo le competenze dell'Assemblea dei Soci in fase di approvazione, le materie su cui deve essere preventivamente esercitato il controllo analogo riguardano tutti quegli atti a valenza strategica per la Società, quali in particolare: -----

1. L'approvazione della proposta di *budget* della Società su base annuale e pluriennale, -----

2. L'approvazione di piani di investimento, complessivi o relativi a singole strutture di valore superiore a 20.000,00 (ventimilavirgola-zero); -----

3. L'approvazione degli atti di definizione del fabbisogno di risorse umane su base annuale e pluriennale di valore superiore a 30.000,00

(trentamilavirgolazero); -----
4. l'approvazione delle decisioni inerenti la partecipazione ad eventuali gare per l'affidamento di servizi pubblici locali; -----
5. l'approvazione di documenti di programmazione degli acquisti e servizi su base annuale e pluriennale di valore superiore a 30.000,00 (trentamilavirgolazero). -----

----- **TITOLO IV** -----

----- **ASSEMBLEA SOCI** -----

----- **ARTICOLO 12)** -----

Sono riservate alla competenza dell'Assemblea: -----

- a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili; -----
- b) la nomina degli amministratori; -----
- c) la nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale o del revisore nei casi previsti dall'art.2477 del codice civile; -----
- d) la determinazione del compenso degli amministratori, dei sindaci e del revisore; -----
- e) le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto; -----
- f) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci; -----
- g) lo scioglimento della società, la fissazione del numero dei liquidatori, la loro nomina ed i loro poteri; -----
- h) h) le altre materie riservate alla loro competenza dalla legge, dall'atto costitutivo, dal presente statuto o sottoposte alla loro approvazione da uno o più amministratori; -----
- i) Le decisioni inerenti i criteri generali di organizzazione della società; -----
- j) L'approvazione della proposta di budget della società su base annuale e pluriennale; -----
- k) l'approvazione di piani di investimento, complessivi o relativi a singole strutture di valore superiore ad Euro 20.000,00 (ventimila). -----
- l) l'approvazione degli atti di definizione del fabbisogno di risorse umane su base annuale e pluriennale di valore superiore ad Euro 30.000,00 (trentamila). -----
- m) l'approvazione delle decisioni inerenti la partecipazione ad eventuali gare per l'affidamento di servizi pubblici locali; -----
- n) approvazione di documenti di programmazione degli acquisti e servizi su base annuale e pluriennale di valore superiore ad Euro 30.000,00 (trentamila). -----

----- **ARTICOLO 13)** -----

Le decisioni dei Soci sono adottate con il metodo Assembleare. -----
Con riferimento alle materie indicate sotto le lettere e), f), g) del precedente articolo oppure quando lo richiedano uno o più Amministratori o tanti Soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale le decisioni dei Soci debbono essere adottate mediante deliberazione Assembleare. -----

----- **ARTICOLO 14)** -----

1. L'Assemblea è convocata a cura dell'Amministratore Unico o del Consiglio di amministrazione mediante lettera raccomandata ar ricevuta dai Soci, nel domicilio risultante dal Libro dei Soci, dai Sindaci o

dal Sindaco unico e dal Revisore, se nominati, almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza. Può essere convocata anche mediante telefax o e-mail da spedirsi ai Soci, rispettivamente al numero o all'indirizzo risultante dal libro dei Soci ed ai Sindaci o al Sindaco unico e al Revisore, se nominati, almeno cinque giorni prima dell'adunanza. -----

2. Nell'avviso di convocazione deve essere indicato il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. -----

3. L'Assemblea può essere convocata dovunque, anche fuori dalla sede sociale, purchè nel territorio nazionale o in uno stato dell'unione europea. -----

4. In mancanza di regolare convocazione, l'Assemblea è validamente costituita in forma totalitaria quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori, sindaci e revisori, se nominati, sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento e dichiarano di essere stati tempestivamente informati della riunione e di non opporsi alla trattazione degli argomenti. . -----

5. L'Assemblea per l'approvazione del bilancio deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, è fatta salva la convocazione entro un maggior termine nei limiti ed alle condizioni previsti dal secondo comma dell'art.2364 del codice civile. -----

6. L'Assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, il collegamento solo in via audio è consentito a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei Soci. -----

In tal caso, è necessario che: -----

a) sia consentito al presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; -----

b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi Assembleari oggetto di verbalizzazione; -----

c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno; -----

d) ove non si tratti di Assemblea totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della Società, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove siano presenti il presidente e il soggetto verbalizzante. -----

----- ARTICOLO 15) -----

1. Possono intervenire all'Assemblea tutti coloro che risultano iscritti nel libro dei Soci da almeno cinque giorni. -----

2. Ogni Socio che abbia diritto di intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare, mediante delega scritta da altra persona purchè non amministratore o dipendente della Società. -----

Le deleghe sono conservate dalla Società. -----

3. Spetta al presidente dell'Assemblea constatare il diritto di inter-

vento in Assemblea. -----

----- **ARTICOLO 16)** -----

1. Ogni Socio ha diritto ad un voto per ogni quota posseduta. -----
2. Il Socio in mora nei versamenti, ai sensi dell'art.2466 del codice civile, non può esercitare il diritto di voto. -----

----- **ARTICOLO 17)** -----

1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di amministrazione, dall'Amministratore Unico o da persona designata dall'Assemblea. -----
2. Il Presidente dell'Assemblea nomina un Segretario. -----
3. Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni. -----

----- **ARTICOLO 18)** -----

1. L'Assemblea delibera col voto favorevole di tanti Soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale, salvo nei casi previsti dalle lettere e) f) e g) dell'articolo 12 nei quali occorre il voto favorevole di tanti Soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale. -----
 2. Sono fatte salve eventuali diverse e più elevate maggioranze richieste inderogabilmente dalla legge e dal presente statuto. -----
 3. Le deliberazioni sono prese per alzata di mano a meno che la maggioranza richieda l'appello nominale. -----
- In ogni caso non può essere adottato il voto segreto. -----
4. Le deliberazioni, prese in conformità della legge e dello statuto sociale, obbligano tutti i Soci anche se assenti o dissenzienti. -----

----- **ARTICOLO 19)** -----

1. Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario o dal Notaio. -----
Nei casi di legge, ed inoltre quando il Presidente lo ritenga opportuno, il verbale viene redatto da un Notaio scelto dal Presidente stesso. -----
2. Il verbale deve indicare la data dell'Assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei Soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei Soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno. -----
3. Il verbale delle assemblee aventi ad oggetto le materie di cui alle lettere e) f) e g) dell'articolo 12 deve essere redatto da un Notaio. --

----- **TITOLO V** -----

----- **AMMINISTRAZIONE** -----

----- **ARTICOLO 20)** -----

1. La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 3 (tre) a 5 (cinque) membri a secondo di quanto delibererà l'Assemblea al momento della nomina, salva la facoltà di nominare un Amministratore Unico. Gli Amministratori agiscono con potere di amministrare disgiuntamente o congiuntamente con le modalità di cui agli articoli 2257 e 2258 del codice civile, precisandosi che le decisioni

di cui al 3° comma dell'art.2257 c.c. e del 2° comma dell'art.2258 c.c. sono adottate dagli Amministratori a maggioranza semplice degli stessi. -----

2. In ogni caso, la redazione del progetto di bilancio e dei progetti di fusione e scissione, nonché le decisioni di aumento del capitale eventualmente attribuite agli amministratori ai sensi dell'art.2481 del codice civile, sono di competenza del Consiglio di amministrazione. -----

3. Con la decisione di nomina degli Amministratori i Soci stabiliscono: il numero degli stessi, la struttura dell'Organo amministrativo, i poteri e le eventuali limitazioni ai poteri gestori, che vengono contestualmente attribuiti alla competenza della decisione dei Soci. -----

4. I componenti dell'Organo amministrativo possono essere scelti anche fra i non Soci e durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. -----

5. Gli Amministratori sono rieleggibili. -----

6. Non possono essere nominati Amministratori, e se nominati decadono dal loro ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni di cui all'art.2382 del codice civile. -----

----- ARTICOLO 21) -----

1. L'Organo amministrativo, conformemente alla sua struttura stabilita dai Soci con la decisione di nomina e nel rispetto di quanto stabilito in tema di controllo analogo, è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per il conseguimento dell'oggetto sociale che non siano dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto attribuiti alla esclusiva competenza della decisione dei Soci. -----

2. L'Organo amministrativo può, con procura, nominare, tecnici o, nonché procuratori speciali per determinati atti o categorie di atti. -----

----- ARTICOLO 22) -----

1. Il Consiglio di Amministrazione elegge tra i suoi membri un Presidente e, se del caso, un Vice Presidente, a meno che non vi abbiano già provveduto i Soci all'atto della nomina del Consiglio stesso. -----

2. Il Consiglio si raduna nel luogo indicato nell'avviso di convocazione tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario e quando ne sia fatta domanda scritta da almeno la metà dei membri o dai Sindaci effettivi o dal Sindaco unico o dal Revisore. -----

3. L'avviso di convocazione è fatto con lettera raccomandata A/R da spedire almeno otto giorni prima, ed in caso di urgenza a mezzo di telex o e-mail da spedire almeno due giorni prima, della data fissata per la riduzione a ciascun membro del Consiglio ed ai Sindaci effettivi e al Sindaco Unico ed al Revisore, se nominati. -----

4. Le riunioni del Consiglio è valida, anche in mancanza di regolare convocazione, qualora siano presenti tutti i consiglieri in carica ed i Sindaci o il Sindaco unico o il Revisore, se nominati. -----

5. Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente e, in sua assenza, ove esista, dal Vice Presidente o dal Consigliere Delegato. In mancanza, sono presiedute dal Consigliere più anziano d'età. -----

*Alcun membro
Consiglio*

Paolo Michelini



6. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dei presenti. -----
7. Il Consiglio può delegare ad uno o più dei suoi membri, parte dei propri poteri, compreso l'uso della firma sociale, fissandone le attribuzioni, le retribuzioni e le eventuali cauzioni. -----
8. La carica di Presidente del Consiglio di amministrazione e quella di Amministratore Delegato non sono fra loro incompatibili. -----
9. Le adunanze del Consiglio di Amministrazione possono svolgersi anche con gli interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video o anche solo audio collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei consiglieri. -----

In tal caso è necessario che: -----
a) sia consentito al presidente di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; ---
b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione; -----
c) sia consentito agli intervenuti di scambiarsi documentazione e comunque di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno; -----
d) a meno che si tratti di adunanza totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della Società, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove siano presenti il presidente e il soggetto verbalizzante. -----

ARTICOLO 23)

La firma e la rappresentanza legale della Società di fronte ai terzi ed in giudizio spettano: -----
- al Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di assenza o impedimento di questi, al Vice Presidente, se nominato; -----
- all'Amministratore Delegato nei limiti della delega; -----
- agli Amministratori disgiuntamente o congiuntamente con le stesse modalità e limitazioni con cui è stato loro attribuito il potere di amministrare la Società; -----
- all'Amministratore Unico se nominato -----

TITOLO VI

ORGANO DI CONTROLLO

ARTICOLO 24)

Il Sindaco unico o il Collegio Sindacale sono eletti dall'Assemblea tra i soggetti aventi i requisiti di legge, durano in carica tre anni e sono rieleggibili. -----
Ove venga nominato il Collegio Sindacale, questo si compone di tre membri effettivi e due supplenti. -----
Il Sindaco Unico o il Collegio Sindacale hanno i doveri ed i poteri stabiliti dalla legge, e può essere loro affidata la revisione legale dei conti della Società al ricorrere dai presupposti di legge. -----
In alternativa il Sindaco Unico o al Collegio Sindacale e comunque nei casi obbligatori per legge, la revisione legale dei conti è esercitata

da un Revisore avente i requisiti di legge, eletto dall'Assemblea dei Soci. L'incarico ha la durata di tre esercizi ed il Revisore svolge tutte le funzioni di legge. -----

La legge determina i casi di nomina obbligatoria del Sindaco unico o del Collegio Sindacale e del Revisore. -----

----- TITOLO VII -----

----- BILANCIO, UTILI, -----

----- ARTICOLO 25) -----

1. Gli esercizi Sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. -----

2. Alla fine di ogni esercizio l'organo amministrativo procede alla formazione del bilancio sociale a norma di legge. -----

3. Il bilancio deve essere presentato ai Soci entro il termine di 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, salva la possibilità di un maggior termine nei limiti ed alle condizioni previsti dal secondo comma dell'art.2364 del codice civile. -----

----- ARTICOLO 26) -----

1. Gli utili netti, dopo il prelievo del 5% (cinque per cento) destinato alla riserva legale, fino a che questa abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, sono utilizzati in conformità delle deliberazioni, che l'Assemblea ritiene di prendere volta per volta. -----

2. La distribuzione degli utili ai Soci viene effettuata presso la sede sociale e presso le altre casse eventualmente incaricate nel termine fissato dall'Assemblea o, in mancanza, dall'Organo amministrativo. --

----- TITOLO VIII -----

----- SCIoglIMENTO E LIQUIDAZIONE -----

----- ARTICOLO 27) -----

Scioglimento: la Società si scioglie nei casi previsti dalla legge e per deliberazione dell'Assemblea con la maggioranza prevista dall'art.13. -----

----- ARTICOLO 28) -----

Liquidazione: -----

1. Alla fase di liquidazione della Società si applicano le disposizioni degli articoli 2484 e ss del codice civile. -----

2. La Società può in ogni momento revocare lo stato di liquidazione, occorrendo previa eliminazione della causa di scioglimento, con deliberazione dell'Assemblea dei Soci, adottata con la stessa maggioranza di cui al primo comma dell'articolo precedente, con gli effetti di cui all'art.2487-ter del codice civile. -----

----- TITOLO IX -----

----- CLAUSOLA COMPROMISSORIA -----

----- ARTICOLO 29) -----

29.1 Le eventuali controversie che sorgessero fra i Soci o fra i Soci e la Società, anche se promosse da amministratori e sindaci (se nominati) ovvero nei loro confronti e che abbiano per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, saranno decise da un Collegio Arbitrale, composto di tre membri tutti nominati, entro trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente, dal Presidente della Camera di Commercio della Provincia ove ha sede la Società. -----

I tre Arbitri così nominati provvederanno a designare il Presidente. Nel caso di mancata nomina nei termini ovvero in caso di disaccordo

tra gli arbitri nominati nella scelta del Presidente, vi provvederà, su istanza della parte più diligente, il Presidente del Tribunale nel cui Circondario ha sede la Società. -----

29.2 Il Collegio Arbitrale deciderà a maggioranza entro novanta giorni dalla costituzione, con arbitrato rituale nel rispetto delle norme previste dal codice di procedura civile in materia. -----

29.3 Il Collegio Arbitrale stabilirà a chi farà carico o le eventuali modalità di ripartizione del costo dell'arbitrato. -----

29.4 Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da Amministratori, Liquidatori e Sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale. -----

----- FORO COMPETENTE -----

----- ARTICOLO 30) -----

Qualunque controversia dovesse sorgere in dipendenza di affari Sociali e della interpretazione o esecuzione del presente statuto e che non sia sottoponibile ad arbitrato è competente in via esclusiva il Foro del luogo ove la Società ha la propria sede legale. -----

----- TITOLO X -----

----- DISPOSIZIONI GENERALI -----

----- ARTICOLO 31) -----

Le comunicazioni da effettuare mediante raccomandata ar possono essere effettuate, in forma equivalente, anche mediante raccomandata a mano consegnata a Soci, Amministratori, Sindaci, Revisore e Liquidatori e sottoscritta in calce dagli stessi per ricevuta e datata. -----

----- ARTICOLO 32) -----

Tutti i termini previsti dal presente statuto vanno computati con riferimento al concetto di giorni liberi, con ciò intendendosi che non si considera, al fine del valido decorso del termine prescritto, nè il giorno iniziale nè quello finale -----

----- ARTICOLO 33) -----

Per quanto non espressamente contemplato nel presente statuto, si fa riferimento alle disposizioni contenute nel codice civile e nelle altre leggi vigenti in materia. -----

Alc. ...



Paolo Micheli